



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale di Foggia

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** Presidente rel.

dott. Maria Angela **Marchesiello** Giudice

dott. Antonio **Lacatena** Giudice

- visto il ricorso per concordato preventivo proposto

DA

F.T.V. S.R.L., 03720260714, con sede in Foggia, via Ricciardi 42, in persona del legale rappresentante Cosmo Antonio Giancaspro;

- sentito il Giudice relatore, esaminati gli atti; ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

- con il ricorso *ex art.* 44 co 1 CCII, depositato il 31/10/2023 la F.T.V. s.r.l., operante nel settore dell'eolico, ha proposto domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi, chiedendo la concessione di termine ai sensi dell'art. 44 CCII, riservandosi di presentare in detto termine la proposta, il piano e gli accordi in relazione allo strumento che sarebbe stato ritenuto opportuno tra quelli previsti;

- pende nei confronti della FTV s.r.l. domanda per l'apertura di liquidazione giudiziale, proposta da Stoneage SPL SPE s.r.l. in data 18/9/2023;

- preso atto che, ai sensi dell'art. 40 co. 3 CCII, è stata eseguita la pubblicazione del ricorso proposto dalla F.T.V. s.r.l. nell'ufficio del Registro delle Imprese, e si è provveduto alla trasmissione del ricorso al P.M.;

- verificata la propria competenza, atteso che l'impresa ricorrente risulta avere sede in Foggia, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;

- considerato che con decreto del 3/11/2023 Il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di sessanta giorni, per il deposito della proposta e piano di concordato, oppure della domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, o domanda di omologazione

di piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII, e rispettive documentazioni, ed ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Giovanni Viola;

- rilevato che in data 2/1/2024, nel rispetto del termine assegnato, la ricorrente ha depositato la proposta, il piano di concordato, e relativa documentazione, chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta;

- esaminati la proposta ed il piano di concordato, e la documentazione allegata;

- letto il parere reso, ai sensi dell'art. 47 co. 1 CCII, dal Commissario Giudiziale, dott. Giovanni Viola, nella relazione depositata il 9/2/2024, ed esaminata la documentazione allegata al parere;

Considerato e Ritenuto

- che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti risulta che la società ricorrente risponde alle condizioni di legge per l'accesso alla procedura di risoluzione della crisi in quanto:

° è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto presenta i requisiti di cui all'articolo 121 CCII;

° la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120 bis CCII (il legale rappresentante, che ha sottoscritto il ricorso, è munito del potere rappresentativo di compiere l'atto, giusta verbale redatto dal Notaio dott. Tullio Cimmino in Roma il 26/10/2023, iscritto nel Registro delle Imprese di Foggia in data 31/10/2023, ai sensi dell'art. 120-bis CCII);

° la società ricorrente si trova in una situazione di crisi a mente dell'art. 2 CCII, se non addirittura di insolvenza, per come argomentato nel ricorso, nonché evincibile dagli atti e riscontrata nel parere del CG;

- che la ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta dall'art. 39 commi 1 e 2 CCII, per come verificato anche dal CG. Al riguardo si evidenzia, tuttavia, che, per come rilevato anche dal CG, non risulta depositata la *certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi*. La debitrice ha depositato un *Estratto dei ruoli rilasciati dall'AdER* in data 01/12/2023, e l'amministratore unico della debitrice ha dichiarato nella Proposta che è stata fatta debita richiesta all'AdE di certificazione aggiornata, non riscontrata alla data del deposito della Proposta. La certificazione in questione è pervenuta a questo Ufficio successivamente al deposito della proposta e del piano di concordato, giusta deposito eseguito nel fascicolo telematico dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 29/1/2024 e dall'Agenzia delle Entrate l'11/3/2024.

Genesi della crisi

La società ricorrente è stata costituita nel 2010 per l'esercizio dell'attività di progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero centrali eoliche e fotovoltaiche. Si è procurata la proprietà superficiaria di alcuni terreni e la locazione ventennale di altri, ed ha ottenuto nel 2010 e nel 2012 da Mediocredito Italiano spa un finanziamento di € 6.500.000,00. La crisi è conseguita al fatto che le previsioni poste a base del programma imprenditoriale e dell'istruttoria del finanziamento si sono rivelate errate, sia con riguardo ai tempi necessari per l'effettivo avvio dell'attività, sia quanto alla stima della capacità produttiva e delle tariffe incentivanti di cui potevano usufruire a regime gli impianti fotovoltaici. Le convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. -GSE s.p.a., stipulate solo nel 2012 e nel 2013, hanno visto riconosciute tariffe notevolmente inferiori rispetto a quelle pianificate nel business plan sul quale era stato calibrato il finanziamento. Così *“Lo sfasamento temporale tra l'immediato avvio dell'ammortamento che regolava l'obbligo di rimborso del finanziamento e la disponibilità dei primi flussi finanziari, nonché l'iniziale sovrastima dei primi ricavi, costituirono da subito un gap a carico della società”*. Lo squilibrio finanziario non è stato recuperato nel tempo. In data 8 agosto 2018 la società è stata costretta ad interrompere l'attività ed a comunicare il fermo impianti al GSE. Agli inizi del 2020 l'istituto bancario ha risolto il contratto di finanziamento.

Ad oggi la società si trova, dunque, nella incapacità di svolgere proficuamente l'attività produttiva, ed ottenere utili da destinare all'estinzione delle obbligazioni contratte.

Appare opportuno a questo punto precisare che pur a fronte di una società inattiva debba ritenersi ammissibile un piano di concordato in continuità diretta, laddove, come nel caso di specie, lo stato di fermo della produzione non sia irreversibile, e, più in generale, l'attività di impresa possa essere utilmente ripresa. Il piano predisposto dalla FTV prevede, invero, coerentemente a tale possibilità, l'impiego di una congrua parte dell'attivo concordatario per il ripristino, la riattivazione e la messa in funzione degli impianti eolici, con indicazione anche del lasso temporale all'uopo necessario.

Il Piano concordatario

Preliminarmente non può non rilevare il Tribunale come il piano di risanamento sia stato predisposto dalla FTV s.r.l. senza la concreta e sostanziale assistenza di un advisor finanziario (economista/aziendalista), per come deve inferirsi da quanto precisato dalla stessa ricorrente nella *“Premessa”* (v. pag. 3 del documento *“Piano di Risanamento”*), laddove pur a fronte della nomina di advisor in persona del dott. Domenico Cocola, la ricorrente precisa che: *“Il Piano e le relative assunzioni illustrate nel presente documento sono di esclusiva responsabilità della*

Società. Si precisa che non è stato affidato all'Advisor incaricato alcun compito di verifica: a) delle informazioni e dei dati utilizzati per la predisposizione del Piano; b) della ragionevolezza e/o completezza delle assunzioni e/o delle proiezioni contenute nel Piano; c) della conformità dello stesso a qualunque legislazione ed in particolare la verifica e/o l'accertamento del fatto che le assunzioni di tipo contabile e fiscale contenute nel Piano siano coerenti con le indicazioni in materia dei principi contabili generalmente accettati in Italia e della vigente legislazione fiscale italiana. Pertanto, l'Advisor incaricato non esprime alcuna opinione od altra forma di garanzia relativamente alla correttezza, alla ragionevolezza ed alla completezza di tali assunzioni. Gli eventuali terzi che dovessero basare proprie valutazioni sui dati previsionali del Piano dovranno procedere autonomamente alle necessarie verifiche e indagini, per come riterranno più opportuno”.

Nel merito, la proposta di concordato prevede un piano di risanamento triennale basato sulla continuità diretta.

La società debitrice ha, al 31/12/2023, un patrimonio netto negativo per -€ 5.413.376,49.

Il piano si fonda sulla *“ricapitalizzazione della società al momento dell'omologa, mediante aumento di capitale sociale per complessivi € 5,5 milioni, da deliberare in 2 tranches, la cui sottoscrizione avverrà da parte del terzo investitore **INCEPTUM CAPITAL AG**, nonché attraverso la complessiva sopravvenienza attiva da falcidia pari ad € 4.123.079,84, con determinazione di un Patrimonio Netto nuovamente positivo al 31.12.2024 stimato in € 660.000 ca.”*

La possibilità di un piano di concordato in continuità diretta si fonda quindi sull'ingresso nella compagine sociale della società INCEPTUM CAPITAL AG, società di diritto svizzero.

Il raggiungimento del risanamento è così prospettato:

* interventi di natura industriale consistenti in ingenti investimenti pianificati (di circa € 3,3 milioni) da effettuarsi a partire dal 2024 (successivamente all'omologa) e nel 2025, mediante apporti di finanza da parte della società che si è impegnata alla sottoscrizione di capitale sociale fino a complessivi € 5,5 milioni;

* interventi di natura finanziaria, finalizzati a ricondurre la posizione debitoria societaria a livelli fisiologici, garantendo il ritorno a una situazione di equilibrio finanziario e patrimoniale.

Il Piano prevede le seguenti fasi:

i) – **entro sessanta giorni** dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, INCEPTUM CAPITAL AG eseguirà l'obbligo assunto mediante la sottoscrizione del primo aumento del capitale sociale che verrà deliberato da F.T.V. S.r.l. per l'importo di €

2.200.000,00=, nonché il contestuale versamento di tale importo che verrà destinato all'integrale **pagamento di tutti i creditori prededucibili e privilegiati**, fino alla concorrenza di € 2.046.100,54=;

ii) – a cavallo **tra il 2024 e il 2025**, INCEPTUM CAPITAL AG eseguirà l'obbligo assunto mediante la sottoscrizione del secondo aumento del capitale sociale che verrà deliberato da F.T.V. S.r.l. per l'ulteriore importo di € 3.300.000,00=, nonché il contestuale versamento di tale importo che verrà destinato all'esecuzione degli **interventi industriali** di rimessa a nuovo degli impianti (c.d. *revamping*) idonei a consentire il ripristino funzionale e la ripresa dell'esercizio degli impianti fotovoltaici (è stimato il completamento degli interventi industriali di rimessa a nuovo a fine 2025, con ripristino dell'operatività degli impianti a partire dal 2026);

iii) – **entro la fine dell'anno 2026**, i flussi finanziari della ripristinata continuità aziendale, unitamente al surplus conseguito a seguito del primo aumento di capitale, verranno destinati al **pagamento dei creditori chirografari** fino alla concorrenza di € 953.899,46=, nei limiti della falcidia concordataria, consentendo l'integrale esecuzione della proposta concordataria.

La proposta ai creditori

A fronte di un passivo concordatario di complessivi € 7.084.399,84, la ricorrente si impegna a soddisfare i creditori per l'importo di € 3.000.000,00, con le percentuali e la tempistica che seguono:

Creditori	Classi	Importo al 20/12/2023	% proposta	Importo proposto
COMMISSARIO	PREDEDUCIBILE	120.000,00	100%	152.256,00
ATTESTATORE	PREDEDUCIBILE	45.000,00	100%	44.408,00
ADVISOR LEGALE	PREDEDUCIBILE	45.000,00	100%	57.096,00
ADVISOR FINANZIARIO	PREDEDUCIBILE	60.000,00	100%	57.096,00
STONAGE NPE - IPOTECARIO	IPOTECARIO	800.000,00	100%	800.000,00
DEBITI TRIBUTARI (Comune di Rapolla)	PRIVILEGIATO 2	92.787,75	100%	92.787,75
DEBITI TRIBUTARI (Comune di Melfi)	PRIVILEGIATO 2	135.234,00	100%	135.234,00
DEBITI TRIBUTARI (ADE RISC.)	PRIVILEGIATO 2	593.454,58	100%	593.454,58
BELLOMO MICHELE	PRIVILEGIATO 1	50.328,21	100%	50.328,21
ATTESTATORE	PRIVILEGIATO 1	15.000,00	100%	19.032,00
ADVISOR LEGALE	PRIVILEGIATO 1	15.000,00	100%	19.032,00
ADVISOR FINANZIARIO	PRIVILEGIATO 1	20.000,00	100%	25.376,00
BELLOMO MICHELE (Fondo Rischi)	PRIVILEGIATO 1	36.707,70	100%	36.707,70
GESTORE SERV.ENERGETICI SPA	CHIR. STRATEGICO 1	337.752,34	80%	270.201,87
LO PINTO LUCIA	CHIROGRAFARI	342.444,18	14%	47.344,24
CECERE ANTONIO	CHIROGRAFARI	166.190,15	14%	22.976,43
Lo Pinto Francesco Saverio	CHIROGRAFARI	106.073,77	14%	14.665,11
TELECOM	CHIROGRAFARI	1.157,51	14%	160,03
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	CHIROGRAFARI	2.196,00	14%	303,61
AMCO	CHIROGRAFARI	2.795,00	14%	386,42
GESTORE SERV.ENERGETICI SPA	CHIROGRAFARI	34.839,61	14%	4.816,71
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CHIROGRAFARI	4.964,08	14%	686,30
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	CHIROGRAFARI	4.281,59	14%	591,95
ANAS SPA	CHIROGRAFARI	6.971,09	14%	963,78
STONAGE - DEGRADATO	CHIROGRAFARI	4.007.810,16	14%	554.095,31
AMMINISTRATORI C/ANT.NI	POSTERGATI	25.032,12	-	-
SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	POSTERGATI	13.380,00	-	-
Totale		7.084.399,84		3.000.000,00

* **entro sessanta giorni** dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione **pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili e privilegiati**, fino alla concorrenza di € 2.046.100,54;

* **entro il 2026 pagamento dei creditori chirografari**, fino alla concorrenza di € 953.899,46.

La proposta concordataria, rileva il Tribunale, garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio, e garantisce, altresì, la conservazione dei valori materiali aziendali (essendo assente l'avviamento), attraverso l'impiego di ingenti capitali nell'esecuzione di interventi industriali di rimessa a nuovo degli impianti, finalizzati al ripristino della piena funzionalità degli stessi.

Nella prospettazione della società sussiste la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale, atteso che, nello scenario concordatario, l'attivo complessivamente destinato ai creditori viene indicato in Euro 3.000.000,00 a fronte del minor importo di Euro 600.000,00 conseguibile nell'ambito della liquidazione giudiziale, pari all'attuale stimato valore degli impianti, unici beni dalla cui liquidazione potrebbe rinvenire attivo.

Fatta salva ogni diversa conclusione in esito al riesame approfondito che conseguirà nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale, deve, allo stato, convenirsi sul fatto che l'alternativa alla procedura concordataria, ossia la liquidazione giudiziale, causerebbe la definitiva disgregazione del compendio aziendale e, soprattutto, condurrebbe all'esito per il quale la maggior parte dei crediti rimarrebbero insoddisfatti.

Il parere del Commissario Giudiziale

Il commissario ha reso articolato parere, che ha concluso esprimendo parere favorevole alla proposta concordataria. Ha, tuttavia, fondatamente evidenziato:

- **che** la rilevante ricapitalizzazione societaria di € 5,5 milioni da parte di INCEPTUM CAPITAL AG (sulla quale si basa l'intera struttura della Proposta e del Piano) allo stato degli atti trova garanzia:

- a) nell'impegno irrevocabile alla sottoscrizione e al versamento dell'aumento di capitale;
- b) nell'obbligo a versare una cauzione di € 150.000,00 mediante deposito presso lo studio del C.G. di un assegno circolare non trasferibile all'ordine della procedura;

c) nella lettera di referenze sulla capacità patrimoniale di INCEPTUM CAPITAL AG per oltre € 6,0 milioni a firma dello stesso Roger A. Brunner, quale azionista di maggioranza e direttore della predetta;

- **che** costituisce punto di criticità della proposta e del piano il rischio di inadempimento del terzo investitore, a fronte del quale rischio *sarebbe opportuno*, oltre alla lettera di referenze già prodotta, che l'investitore fornisse atti e documenti ufficiali che possano confermarne le capacità patrimoniali e finanziarie e la solvibilità (bilanci, referenze bancarie, relazioni di auditor, dossier aziendali, ecc.), o, al più, fornisse una integrazione della garanzia, anche in termini fideiussori, fino alla concorrenza del prezzo minimo di stima di € 600mila operata dall'ing. M. Balzano e recepita nel Piano attestato.

Le valutazioni del Tribunale

A norma dell'art. 47 CCII, nell'ambito delle valutazioni da operarsi ai fini dell'ammissione al concordato, il Tribunale in caso di concordato in continuità aziendale, quale quello di specie, è chiamato a verificare, la ritualità della proposta, e che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Come uniformemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, l'utilizzazione dell'espressione "*ritualità della proposta*" deve essere interpretata non come circoscritta alla mera regolarità procedimentale, bensì coincidente con un controllo di c.d. legittimità sostanziale, tale da comprendere un controllo di legittimità quantomeno con riferimento al rispetto dei requisiti fondamentali di accesso al concordato. Il tribunale è chiamato quindi a verificare non solo la competenza territoriale, la completezza della documentazione, la regolarità formale e procedimentale, la corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio ma, quanto alla proposta, potrà e dovrà controllare in particolare: che la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, la corretta formazione delle classi, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (nelle due declinazioni dell'*absolute priority rule* per il valore di liquidazione e della *relative priority rule* per l'eccedenza), la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria. Quanto al piano dovrà verificare il rispetto dei contenuti descritti dall'articolo 87 CCII, e quanto all'attestazione la sua adeguatezza motivazionale e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva.

Deve poi procedere alla verifica della fattibilità del piano limitatamente alla non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi, onde è sempre sindacabile (e la domanda sarebbe inammissibile) il piano manifestamente inidoneo ed inadeguato alla soddisfazione dei creditori e (nel concordato in continuità) alla conservazione dei valori aziendali, e dunque la proposta concordataria totalmente implausibile (cfr. da ultimo Trib. Milano 11/5/2023; Trib. Milano 5/2/2024; Trib. Roma 23-24/10/2023).

Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, si osserva:

a) La proposta prevede la parziale degradazione a chirografario, per incapacienza, del credito del creditore privilegiato STONAGE. La degradazione appare rispettosa della prescrizione di cui all'articolo 84 comma 5 CC essendo prevista la soddisfazione del suddetto creditore in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. In particolare i beni sui quali insiste la prelazione sono stati stimati, a mezzo di perito della ricorrente (v. relazione a firma dell'ing. Marco Gennaro Balzano, prodotta agli atti), nel complessivo valore di € 600.000,00 mentre nel piano è prevista la soddisfazione di STONAGE per l'importo di € 800.000,00.

Al riguardo è opportuno evidenziare che nella relazione a sua firma il perito ing. Marco Gennaro Balzano formula tre diverse ipotesi di stima, di cui quella di € 600.000 è quella minima, a fronte di una stima massima di € 1,8 milioni (ed una media di € 1,2 milioni). Il perito illustra compiutamente i dati sui quali la stima è fondata, i criteri di stima adottati e le valutazioni operate, così da rendere chiaro e verificabile l'iter che conduce alle conclusioni formulate.

Ritiene il Tribunale che, allo stato, appare condivisibile la stima prudenziale, fatta propria dalla ricorrente nella proposta di concordato, che si assesta sul valore minimo dei beni, ai fini di parametrare la correttezza, ovvero la rispondenza alla regola dell'art. 84 co. 5 CCII, della soddisfazione parziale prevista nella proposta di concordato per il creditore privilegiato. Ciò sia in ragione delle incognite di cui il perito riferisce nella relazione che influiscono sulla stima, sia in ragione del fatto che nella proposta di concordato al creditore privilegiato viene riconosciuta una soddisfazione comunque superiore alla stima minima.

b) Il contenuto del piano appare completo delle prescrizioni di cui all'articolo 87 CCII.

In particolare: il piano è completo delle indicazioni e degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria (lett. e); è stato depositato il piano industriale (lett. f); sono previste le classi in cui i creditori sono stati

suddivisi ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe.

Andranno meglio vagliate da parte del commissario giudiziale le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, e le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, con le relative prospettive di realizzo (lett. h).

Saranno, altresì, più approfonditamente valutate dal commissario giudiziale le iniziative previste nel piano, da adottarsi qualora si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati (lett. j), essendo allo stato previsto solo un fondo rischi di € 150.000,00 per l'ipotesi di inadempimento del terzo finanziatore esterno, che appare del tutto insufficiente sia a coprire il rischio del suddetto inadempimento, sia i rischi legati alla produzione (si pensi, a mero titolo di esempio, ad una minore resa produttiva degli impianti, o alla eventualità di ricavi in entità inferiore a quella prevista, etc.);

c) Relativamente al debito verso l'erario, ovvero ai crediti tributari e contributivi, pur non risultando introdotta transazione fiscale e contributiva di cui all'art. 88 CCII, la società ricorrente ha rappresentato di aver avanzato debita richiesta all'AdE di certificazione che, stante i tempi ristretti per la presentazione della proposta e del piano, non risultava riscontrata alla data del deposito della Proposta.

La certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi è, tuttavia, pervenuta nel corso del procedimento, giusta deposito eseguito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 29/1/2024 e dall'Agenzia delle Entrate l'11/3/2024. Sulla scorta delle certificazioni prodotte si rileva che l'ammontare del debito erariale ivi certificato corrisponde a quello inserito nel piano.

d) L'attestazione del professionista indipendente, dott. Riccardo Strada, è completa della attestazione ex articolo 87 CCII, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 88 comma 2 CCII in ordine alla sussistenza di un trattamento non deteriore per i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) Le classi appaiono correttamente formate, anche relativamente al credito erariale.

Queste le classi ed il prospetto riepilogativo, come riepilogati dal CG:

1^ Classe - SPESE PROFESSIONISTI DEL C.P. Formata dai compensi prededucibili per i compensi dei professionisti della procedura: al Commissario Giudiziale dott. G. Viola per € 152.256,00, il 75% del dovuto (ex art. 6, lett. b) CCII) all'Attestatore dott. R. Strada per € 19.032,00, all'Advisor finanziario dott. D. Cocola per € 25.376,00 ed ai legali avv.ti F. Biga e R. Pellegrini per € 19.032,00, per un totale al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, di €

310.856,60. Pagamento entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

2^ Classe - STONAGE NPL SPE S.R.L. Formata dal creditore Stoneage NPL SPE s.r.l. per € 4.807.810,86, ipotecario sui diritti di proprietà superficiale ventennale acquisiti dalla Società sui terreni nonché privilegiato speciale sugli impianti fotovoltaici sopra realizzati. Nello scenario della liquidazione, tenuto conto che i diritti di proprietà superficiale hanno una durata residua di sette anni, risulta problematico se non impraticabile una vendita autonoma degli impianti ivi realizzati. Preso atto di quanto si presuma possa essere realizzato dalla vendita del complesso immobiliare, considerata la perizia di stima del tecnico che ha attribuito un valore minimo di 600.000,00 e massimo di € 1.800.000,00, la Società ha proposto il pagamento di € 800.000,00 e la degradazione al chirografo della residua quota parte di credito di € 4.007.810,86. Pagamento entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

3^ Classe -DEBITI V/PROFESSIONISTI Formata dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la quota del 25% dei professionisti della procedura Attestatore, Advisor Finanziario e Legali, nonché al creditore avv. Michele Bellomo per € 87.035,91. In ordine a quest'ultima posizione, trattasi di credito contestato giudizialmente di cui la società ha proposto il pagamento di € 50,328,21 corrispondente al valore del debito da bilancio oltre allo stanziamento di un fondo rischi per la residua somma di € 36.707,70 al fine di garantire il pagamento in caso di esito negativo del giudizio. Pagamento entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; entro fine esercizio 2026 relativamente alla quota stanziata con fondo dedicato.

4^ Classe - DEBITI TRIBUTARI Formata dai crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. per IMU dovuta ai comuni di Rapolla per € 92.787,75 e Melfi per € 135.234,00, nonché Agenzia delle Entrate Riscossione per € 593.454,58, per complessivi € 821.476,33. Pagamento entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

5^ Classe - GSE PER INCENTIVI Prima classe ammessa al voto e formata dall'unico creditore strategico G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., per il quale la Società ha proposto il pagamento di € 270.201,87 pari all'80% del maggior credito di € 337.752,34. Pagamento entro fine esercizio 2026.

6^ Classe - PROPRIETARI TERRENI Seconda classe ammessa al voto e formata dai crediti dei proprietari dei terreni oggetto dei contratti di costituzione dei diritti di superficie e di locazione ventennale dovuti a titolo di risarcimento del danno per la mancata coltivazione, sig.ri

Antonio Cecere per € 166.190,15, Lucia Lopinto per € 342.444,18 e Francesco Saverio Lopinto e Filippo Lopinto per € 106.073,77. Trattasi di crediti contestati giudizialmente a fronte dei quali la Società ha proposto il pagamento nella misura del 14% di ciascun credito vantato, per complessivi € 84.985,78, oltre all'ulteriore utilità discendente dalla regolare prosecuzione dei contratti all'epoca stipulati con l'inserimento di una clausola che ne preveda il rinnovo in funzione del ripristino dell'esercizio a regime degli impianti fotovoltaici, dietro il pagamento di corrispettivi e canoni locatizi crescenti nel tempo. Pagamento entro fine esercizio 2026.

7^ Classe - DEBITI V/FORNITORI Terza classe ammessa al voto e formata da tutti gli ulteriori crediti chirografari, compresa Stoneage NPL SPE s.r.l. per la residua quota parte del suo credito degradato a chirografo. La società ha proposto il pagamento nella misura del 14% di ciascun credito vantato, per complessivi € 562.004,01. Pagamento entro fine esercizio 2026.

Classe	Creditori	Grado di privilegio	Passivo	% proposta	Importo proposto
1^	SPESE PROFESSIONISTI DEL C.P.	PREDEDUCIBILE	270.000,00	100%	310.856,00
2^	STONAGE NPL SPE S.R.L.	SPECIALE IMMOBILIARE (IPOTECARIO)	800.000,00	100%	800.000,00
3^	DEBITI V/PROFESSIONISTI	GENERALE ART. 2751-BIS N. 1	137.035,91	100%	150.475,91
4^	DEBITI TRIBUTARI (Comune di Rapolla)	GENERALE ART. 2752 C.C.	821.476,33	100%	821.476,33
5^	GSE PER INCENTIVI	CHIROGRAFARIO STRATEGICO	337.752,34	80%	270.201,87
6^	PROPRIETARI TERRENI	CHIROGRAFARIO	614.708,10	14%	84.985,78
7^	DEBITI V/FORNITORI (INCLUSO IPOTECARIO DEGRADATO)	CHIROGRAFARIO	4.065.015,04	14%	562.004,11
	AMMINISTRATORI C/ANT.NI		25.032,12		
	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		13.380,00		
	Totale		7.084.399,84		3.000.000,00

e) In punto di fattibilità, considerando che ricorre domanda di concordato in continuità aziendale, la proposta appare ammissibile non apparendo il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come prevista nel piano medesimo ed alla conservazione dei valori aziendali.

Al riguardo, sotto il primo profilo, si osservi che l'intervento di ricapitalizzazione nella misura prevista consentirà la soddisfazione dei creditori come prevista nel piano. Ciò fermo il fatto che è opportuno che vengano meglio esposte le capacità patrimoniali e finanziarie, nonché la solvibilità del terzo investitore, non potendosi diversamente escludere, in assenza di precise garanzie in merito, che la proposta ed il piano di concordato possano essere ritenuti inidonei al raggiungimento della soddisfazione dei creditori nella misura prevista.

Sotto il secondo profilo, come già osservato, il concordato in continuità appare l'unica via che rende possibile la conservazione dei valori aziendali, poiché la liquidazione giudiziale causerebbe la definitiva disgregazione del compendio aziendale, stante l'impossibilità di un

esercizio provvisorio a fronte di impianti fermi che per poter essere riavviati alla produzione necessitano di corposi interventi manutentivi che non possono essere eseguiti se non con ingenti capitali.

f) La relazione di attestazione, sottoscritta dal professionista indipendente dott. Riccardo Strada, è completa e adeguatamente motivata. Il professionista *ha attestato* la veridicità dei dati aziendali posti a base del piano e della proposta, la fattibilità del Piano su cui si basa la Proposta di concordato preventivo in continuità diretta. Ha anche attestato che il Piano è atto a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Va rammentato, da ultimo, che, come noto, nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, e quello in sede di omologa non si rinviene alcun effetto preclusivo, e quindi alcun limite al riesame di questioni già vagliate nella fase introduttiva, che possono essere sempre riesaminate dal Tribunale, onde rimane fermo il potere del Tribunale nel corso della procedura ed in sede di omologa di vagliare tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità. In altri termini, il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa fase è destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura. E ciò anche in ragione degli approfondimenti che saranno condotti dal Commissario Giudiziale nell'espletamento degli accertamenti e delle verifiche che questi è chiamato a svolgere ai fini della predisposizione delle relazioni ex art. 105, comma 1 e comma 5, ed art. 107 comma 3, CCII.

Spese di procedura

A norma dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII va fissato l'importo che la debitrice, in aggiunta a quanto già versato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d) CCII, è chiamata a depositare per le spese di procedura. Alla luce dell'entità della proposta concordataria e delle garanzie allo stato offerte, il Tribunale ritiene congruo determinare la somma (nell'ambito del parametro di legge che prevede un importo tra il 50% ed il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura) nella misura del 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, e dunque in € 96.000,00.

P Q M

Visti gli artt. art. 47, 84, 85, 86, 87, 88, 104, 105 e 107 CCII;

- **DICHIARA** aperta la procedura di concordato preventivo dell'impresa F.T.V. S.R.L., 03720260714, con sede in Foggia, via Ricciardi 42, in persona del legale rappresentante Cosmo Antonio Giancaspro;
- **NOMINA** Giudice delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- **CONFERMA** Commissario Giudiziale il dott. Giovanni Viola;
- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII, il deposito, da parte del debitore, della somma di € 96.000,00 , sul conto corrente della procedura ove già aperto o, in mancanza, nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, e **fissa** per detto adempimento il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;
- **DISPONE** che il commissario giudiziale provveda, entro 20 giorni, alla comunicazione ai creditori del presente provvedimento, del piano di concordato e di quanto ulteriormente prescritto dall'art. 104 co. 2 CCII, con le modalità indicate dal medesimo art. 104 CCII;
- **DISPONE** che il commissario giudiziale depositi la relazione ex articolo 105 comma 1, CCII almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione sarà trasmessa al Pubblico Ministero. La relazione sarà comunicata ai creditori, a cura del commissario giudiziale, con le modalità prescritte dall'articolo 104, comma 2, CCII;
- **STABILISCE** che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'articolo 107, comma 4, CCII, da esercitarsi almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
- **STABILISCE** che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi e comunichi ai creditori, al debitore, al Pubblico Ministero e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli articoli 107 comma 3, e la relazione di cui all'art. 105 comma 3 e comma 5 CCII, ed almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, comunichi ai suddetti soggetti, la propria relazione definitiva di cui all'art. 107 comma 6 CCII;
- **FISSA** per l'espressione del voto da parte dei creditori la data iniziale dell' **11 luglio 2024** e quella finale del **19 luglio 2024**, segnalando che l'espressione del voto dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 108 CCII;
- **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di cui agli artt. 47 co. 3 e 45 CCII.

Foggia, così deciso il 13/03/2024, nella camera di consiglio della terza sezione civile.

Il Presidente est. - *dott.ssa Caterina Lazzara*